

1 9 5 0

TRATTATI E CONVENZIONI

SCAMBIO DI NOTE

FRA L'ITALIA E SAN MARINO PER REGOLARE LE IMPORTAZIONI
DI MERCI ESTERE DESTINATE A SAN MARINO E LE ESPORTAZIONI
SAMMARINESI VERSO L'ESTERO

ROMA-SAN MARINO, 7 MARZO 1950

R Ò M A

TIPOGRAFIA RISERVATA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

1 9 5 0

N. 41/03371/74

Roma, li 7 marzo 1950

Signor Segretario di Stato,

Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro alla analoga richiesta del Governo della Repubblica di San Marino contenuta nella Nota Verbale n° 1163/A 464 in data 27 settembre 1949 indirizzata al Consolato d'Italia nella Serenissima Repubblica, il Governo italiano è venuto nella determinazione di accordare per un anno, a partire dalla data della presente lettera, che le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sammarinesi verso l'estero vengano regolate, in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti in Italia, dalle seguenti norme provvisorie :

1. - *Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi.*

a) Per le voci elencate nella Lista A allegata e nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano.

b) L'importazione delle merci suddette sarà effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese.

A S. E.

*Il Segretario di Stato
della Repubblica di S. Marino*

ROMA

e) Per tutte le altre merci non previste nella Lista *A* succitata o eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino resterà soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel Territorio italiano.

2. - *Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie dalla Repubblica di San Marino.*

a) Per le voci elencate nella Lista *B* allegata, le merci originarie dalla Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dall'Italia.

b) L'esportazione delle merci suddette sarà effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base al certificato di origine rilasciato per le merci stesse dalle competenti autorità di detta Repubblica ai nominativi, ditte, enti residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo Sammarinese. Il certificato d'origine delle merci originarie della Repubblica di San Marino ammesse all'esportazione verso terzi Stati dovrà essere vidimato dall'Autorità consolare italiana accreditata presso la Repubblica di San Marino.

c) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino non previste nella lista *B* succitata, la esportazione verso terzi Paesi resterà soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie o provenienti dall'Italia.

3. - *Disposizioni di carattere generale.*

a) Le liste *A* e *B* potranno essere soggette a variazioni. Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi.

b) I contingenti delle merci indicate nella lista *A* si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per « allocation » diretta.

c) I contingenti della lista *A* non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validità del presente Atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'Atto stesso.

d) I contingenti delle merci elencati nella lista *A* s'intendono diminuiti dei contingenti che, per il periodo intercorso dalla data di scadenza del precedente analogo accordo del 5 agosto 1948 (cioè 5 agosto 1949) alla data della pre-

sente lettera, siano stati concessi, in via eccezionale e transitoria, in importazione in San Marino.

Se il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione.

SFORZA

N. 0282/A/464

San Marino, li 7 marzo 1950/1649 d. F. R.

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E. in data 7 marzo 1950 n. 03371/74 del seguente tenore :

« Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro alla analoga richiesta del Governo della Repubblica di San Marino contenuta nella Nota Verbale n° 1163/A 464 in data 27 settembre 1949 indirizzata al Consolato d'Italia nella Serenissima Repubblica, il Governo italiano è venuto nella determinazione di accordare per un anno, a partire dalla data della presente lettera, che le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sammarinesi verso l'estero vengano regolate, in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti in Italia, dalle seguenti norme provvisorie :

1. - *Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi.*

a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano.

b) L'importazione delle merci suddette sarà effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino, ai nominativi, ditte ed

A S. E.

Il Ministro degli Affari Esteri

ROMA

enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese.

c) Per tutte le altre merci non previste nella Lista A succitata o eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino resterà soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel Territorio italiano.

2. — *Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie dalla Repubblica di San Marino.*

a) Per le voci elencate nella Lista B allegata, le merci originarie dalla Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dall'Italia.

b) L'esportazione delle merci suddette sarà effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sarà autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base al certificato di origine rilasciato per le merci stesse dalle competenti autorità di detta Repubblica ai nominativi, ditte, enti residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo Sammarinese. Il certificato d'origine delle merci originarie della Repubblica di San Marino ammesse all'esportazione verso terzi Stati dovrà essere vidimato dall'Autorità consolare italiana accreditata presso la Repubblica di San Marino.

c) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino non previste nella lista B succitata, la esportazione verso terzi Paesi resterà soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie o provenienti dall'Italia.

3. — *Disposizioni di carattere generale.*

a) Le liste A e B potranno essere soggette a variazioni. Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi.

b) I contingenti delle merci indicate nella lista A si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per « allocation » diretta.

c) I contingenti della lista A non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validità del presente Atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'Atto stesso.

d) I contingenti delle merci elencati nella lista A s'intendono diminuiti dei contingenti che, per il periodo intercorso dalla data di scadenza del prece-

dente analogo accordo del 5 agosto 1948 (cioè 5 agosto 1949) alla data della presente lettera, siano stati concessi, in via eccezionale e transitoria, in importazione in San Marino.

Se il Governo di San Marino è d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorrà farmi pervenire costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi.

Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione ».

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri

G. GIACOMINI